

effettuare i lavori compresi in questo capitolo di bilancio e ciò non tanto nell'interesse dei privati, quanto nell'interesse dell'erario.

E l'onorevole ministro, benchè certamente lo sappia, mi consenta ancora di ricordargli che nel 1907 il canale di Ivrea subì uno straripamento, per cui furono allagati i territori di Cigliano, Borgodale e Moncrivello e dei piccolissimi proprietari ebbero danni ingenti e gravissimi, data appunto la loro condizione finanziaria.

È noto come in questo momento perduri ancora un'azione per il rifacimento dei danni. Intanto questi poveri danneggiati hanno fatto ripetuti ricorsi alla Direzione dei canali demaniali per ottenere un abbuono parziale qualunque per i danni che hanno incontrato.

So già che l'onorevole ministro mi risponderà che, essendovi in corso un'azione giudiziaria, egli non può intervenire; consenta però che io gli raccomandi questi piccoli proprietari che dallo straripamento del canale soffrirono in realtà gravi danni poichè non poterono raccogliere i prodotti del suolo: egli li prenda in buona considerazione e veda se qualche capitolo del bilancio, in particolare quello dei canali Cavour, non gli permetta di concedere loro un abbuono in compenso dei gravi danni subiti.

E concludo ripetendo la caldissima preghiera di invito al ministro Lacava ed al sottosegretario onorevole Cottafavi perchè vogliano visitare la vasta zona irrigua del vercellese ove la tradizionale ospitalità piemontese saprà ben dimostrare loro il compiacimento e la viva riconoscenza di quelle popolazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Debbo ringraziare, anzitutto, l'onorevole Montù della cortese manifestazione fatta a mio riguardo.

Io non sono andato alla solenne commemorazione di San Martino e Solferino per varie ragioni di ufficio; ma mi propongo di rivedere quei luoghi sacri alla patria in momento più propizio. Posso dire fin d'ora all'onorevole Montù che manterrò la mia promessa, sebbene i ministri si trovino in tali condizioni che spesso volte promettono di andare qua o là, ma poi non possono mantenere.

Con ciò non può dirsi che non mantene-

gono le promesse, ma soventi sono costretti a differirle.

Detto questo, per quanto riguarda il suo invito, aggiungo che l'onorevole Montù può essere sicuro che, recandomi sul luogo, mi renderò conto delle vere condizioni del canale Cavour, che, come egli ha detto, costituisce una perla del Ministero delle finanze.

Per quanto concerne i danneggiati, non potrei per il momento dare una sicura promessa, perchè le cose sono *sub judice*. Certamente posso assicurare però che il Ministero delle finanze tiene molto all'equità e quindi l'applicherà anche in questo caso.

Ecco quello che posso dire.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il capitolo 275 si intende approvato in lire 150,000.

*Asse ecclesiastico*. — Capitolo 276. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'asse ecclesiastico, lire 5,000.

Capitolo 277. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni — *Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)*, lire 60,000.

Capitolo 278. Assegni agli investiti di benefici di regio patronato — *Asse ecclesiastico (Spese fisse)*, lire 28,000.

Capitolo 279. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni — *Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)*, lire 180,000.

*Beni delle confraternite romane*. — Capitolo 280. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 1,100.

Capitolo 281. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (*Spesa obbligatoria*), lire 500.

Capitolo 282. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 900.

*Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto*. — Capitolo 283. Aggiunto ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (*Spesa d'ordine*), lire 2,000.